



Regione Umbria

Giunta Regionale

A Comuni Umbri - Provincia di Perugia

A Comuni Umbri - Provincia di Terni

e p.c A Ministero dell'Interno - Prefettura di Perugia - Ufficio
Territoriale di Perugia
protocollo.prefpg@pec.interno.it

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

A Prefettura di Terni - Ufficio Territoriale del Governo
protocollo.preftr@pec.interno.it

Oggetto: Elezioni regionali di domenica 27 ottobre 2019. Adempimenti degli uffici elettorali di sezione.

In vista dello svolgimento della consultazione elettorale in oggetto, si richiamano alcuni fra i principali adempimenti concernenti la costituzione e il funzionamento degli uffici di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio, si fa rinvio alla pubblicazione 7, predisposta dal Ministero dell'Interno, e pubblicazione 7 bis, predisposta dalla Regione Umbria, recanti istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione che sono consultabili anche sul sito internet della Regione Umbria, www.Regione.Umbria.it, nella pagina dedicata alle Elezioni.

A) Orari di votazione, provvista del materiale, insediamento dei seggi e operazioni preliminari

Le operazioni di votazione si svolgeranno, come noto, **domenica 27 ottobre 2019, dalle ore 7:00 alle ore 23:00** (art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - legge di stabilità 2014).

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede la consultazione, cioè di **sabato 26 ottobre 2019**, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio di sezione, dandone atto in apposito verbale, il materiale occorrente per il funzionamento dell'ufficio stesso e per le operazioni di votazione e scrutinio (art. 30 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361).

Detto materiale ricomprende, tra l'altro, i registri, maschile e femminile, per l'annotazione dei numeri di tessera elettorale personale dei votanti e il bollo della sezione. Le sezioni elettorali nel cui ambito sono costituiti seggi speciali o "volanti" (per la raccolta del voto presso luoghi di cura o

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Risorse umane,
finanziarie e strumentali. Affari generali e
Riforme. Turismo e Agenda digitale

SERVIZIO: Affari generali della
Presidenza, politiche di genere e delle pari
opportunità. B.U.R.

Dirigente

Dott. Stefano Strona

REGIONE UMBRIA

Corso Vannucci, 96 - 06100 Perugia

TEL 075 504 3513

FAX 075 504 3494

sstrona@regione.umbria.it

regione.giunta@postacert.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

detenzione o presso il domicilio degli elettori) devono essere dotate di un bollo di sezione in più per ogni seggio speciale o "volante".

Tra il materiale elettorale viene consegnata al seggio una mazzetta di matite copiative per l'espressione del voto da parte degli elettori. I componenti dell'ufficio di sezione devono prestare massima attenzione a non confondere tali matite copiative con quelle contenute all'interno del pacco di cancelleria.

Presso ogni seggio vengono anche consegnate e sistemate le urne di cartone di colore chiaro, corredate di un rotolo di carta adesiva crespata occorrente per la sigillatura delle stesse e delle istruzioni per il loro montaggio.

Su due dei quattro lati esterni verticali di ciascuna urna deve essere applicata l'etichetta autoadesiva, recante la dicitura "ELEZIONI REGIONALI" contornata da una cornice di colore verde.

Alle ore 16 del giorno che precede la consultazione, per provvedere alle operazioni preliminari e, in particolare, alla autenticazione delle schede di voto, il presidente costituisce l'ufficio sezionale, chiamando a farne parte i quattro scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni i rappresentanti, eventualmente designati, delle liste di candidati.

Si sottolinea che le operazioni di autenticazione delle schede di voto in numero corrispondente a quello degli elettori della sezione, devono essere completate il sabato pomeriggio e durante le operazioni stesse nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.

B) Ammissione presso il seggio dei rappresentanti designati dai delegati delle liste o dei candidati o da persone autorizzate dai delegati stessi

I delegati delle liste di candidati possono designare presso ciascun seggio due rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente.

Tali rappresentanti devono essere scelti tra gli elettori della Regione.

Le designazioni dei rappresentanti, se effettuate dai delegati delle liste, sono prodotte in carta libera, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Per le elezioni regionali, in particolare, la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati oppure da una delle persone (c.d. subdelegati) che i delegati stessi hanno autorizzato in forma autentica (*art. 32, nono comma, n. 4, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e art. 9, comma 11, legge n. 108/1968*).

Le designazioni dei rappresentanti dei candidati possono essere presentate **entro venerdì 25 ottobre** al segretario del Comune, che ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio, oppure possono essere presentate anche



Regione Umbria

Giunta Regionale

direttamente ai singoli presidenti di seggio **il sabato pomeriggio**, durante le operazioni di autenticazione delle schede, **o la domenica mattina**, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Si ritiene che, se le designazioni vengono presentate direttamente presso i seggi, l'atto, autenticato da notaio, di delega a designare, rilasciato al cosiddetto "subdelegato", possa essere prodotto in fotocopia, anziché in originale; dovrà invece essere prodotto in originale l'atto con il quale il "subdelegato", con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della citata legge n. 53/1990, provvede alla designazione dei rappresentanti della lista presso il seggio.

Nel verbale delle operazioni di scrutinio – Mod. 85/ar - si dà atto, altresì, della consegna delle designazioni dei rappresentanti delle liste di candidati.

C) Responsabilità dei componenti di seggio. Limiti e divieti al trattamento di dati personali

Durante l'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell'art. 40, terzo comma, del D.P.R. n. 361/1957, tutti i membri dell'ufficio di sezione, ivi compresi i rappresentanti delle liste, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali e, anche in ragione di tale qualifica, possono incorrere nelle responsabilità di natura penale specificamente previste agli artt. 94 e segg. del D.P.R. n. 361/1957, nei confronti, ad esempio, di chi: non compie o ritarda le operazioni necessarie per il normale svolgimento degli scrutini (art. 94); si adopera a vincolare i suffragi degli elettori in un senso o in un altro o ad indurli all'astensione (art. 98); turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione (art. 100, primo comma); forma falsamente, sostituisce o sopprime atti destinati alle operazioni elettorali o fa scientemente uso di atti falsificati (art. 100, secondo comma); enuncia fraudolentemente come attribuiti dei voti diversi da quelli realmente espressi (art. 103); concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto o all'esclusione di chi lo ha, oppure rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, cagionandone la nullità o alterando il risultato o comunque ostacolando, ritardando o rifiutando adempimenti del proprio ufficio (art. 104); impedisce a un elettore di entrare in cabina (art. 111); ecc.

Ulteriori specifiche responsabilità e sanzioni penali sono previste per il segretario che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori e per i rappresentanti di lista che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali (art. 104 D.P.R. n. 361/1957).

Inoltre, l'art. 108 dello stesso D.P.R. n. 361/1957 punisce coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore o segretario, rifiutino, senza giustificato motivo, di assumerlo.



Regione Umbria

Giunta Regionale

I componenti del seggio e i rappresentanti di lista sono tenuti a osservare limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dalla partecipazione alla votazione o che, al contrario, abbiano votato (*Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 6 marzo 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014*).

D) Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Per assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Ai sensi del decreto-legge citato (*art. 1, commi 2 e 3*), il presidente dell'ufficio di sezione dovrà invitare l'elettore, all'atto della presentazione da parte di quest'ultimo del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; tali apparecchiature saranno prese in consegna dal presidente medesimo per essere restituite all'elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro (*art. 1, comma 4, D.L. citato*), come richiamato dall'apposito manifesto da affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile.

Nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di libertà e segretezza del voto stesso, si ritiene che possa farsi applicazione della fattispecie di cui all'art. 62 del D.P.R. n. 361/1957. In particolare, la scheda di voto, anche nel caso in cui sia stata già votata, dovrà comunque essere annullata e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi ovviamente gli eventuali provvedimenti, ad esempio di sequestro della scheda stessa, disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza.

E) Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori e operazioni di voto

Gli elettori, che abbiano compiuto diciotto anni alla data del 27 ottobre 2019 e che siano muniti della tessera elettorale personale e di un valido documento di identificazione, saranno ammessi a votare solo dopo che il presidente abbia controllato che sulla tessera stessa non vi sia già il bollo di un'altra sezione con



Regione Umbria

Giunta Regionale

la data della consultazione in svolgimento: ciò provverebbe che l'elettore ha già esercitato il diritto di voto.

Conseguentemente, uno scrutatore dovrà apporre sulla stessa tessera elettorale, all'interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data. Sulla tessera elettorale sono previsti 18 spazi per l'apposizione del timbro: esauriti detti spazi, non essendo ammesso apporre altri timbri, è necessario il rinnovo della tessera stessa.

Nel contempo, un altro scrutatore provvederà ad annotare il numero della tessera nell'apposito registro in dotazione al seggio (*art. 12 D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299*) ove dovrà essere altresì riportato, a fianco del numero della tessera stessa, il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso, salvo il caso, ovviamente, di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione a norma di legge (*rappresentanti di lista o dei candidati; componenti del seggio; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio; ecc.*).

Oltre all'annotazione nelle liste elettorali sezionali, gli scrutatori prenderanno nota sul registro delle tessere elettorali, attraverso il sistema della "spunta" numerica progressiva, anche del numero di elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della tessera elettorale nel registro, non hanno partecipato, per qualsiasi motivo, alla consultazione elettorale in corso di svolgimento.

Ove si presenti a votare un elettore che esibisca, al fine dell'ammissione al voto, una sentenza della Corte d'appello (*art. 47, secondo comma, del D.P.R. n. 361/1957*), oppure un'attestazione del sindaco di ammissione al voto (*articolo 32-bis, terzo comma, del D.P.R. n. 223/1967*), il presidente del seggio, in sede di accertamento dei votanti, dovrà sommare tali elettori ai votanti iscritti nelle liste elettorali. Nella diversa ipotesi in cui si presenti a votare un elettore che, al fine dell'ammissione al voto per quella singola consultazione, esibisca un attestato sostitutivo della tessera, rilasciato ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 299/2000, trattandosi di elettore già iscritto nelle liste elettorali della sezione e solo temporaneamente sprovvisto della tessera elettorale, il presidente, in sede di accertamento dei votanti, non dovrà sommarlo al numero dei votanti della sezione, altrimenti tale elettore verrebbe preso in considerazione due volte.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia per verificare il numero di coloro che hanno votato nella sezione, sia per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione di voto.

Ai fini della loro identificazione, gli elettori, che siano sprovvisti di altro documento di riconoscimento e che abbiano chiesto al proprio comune il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), potranno esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Successivamente, il presidente consegna all'elettore la matita copiativa e la scheda di voto aperta, raccomandando all'elettore di non sovrapporre le schede per evitare la trasposizione del segno di croce da una scheda all'altra.

Una volta espresso il voto, l'elettore riconsegna la scheda debitamente piegata al presidente, il quale, prima di inserirla nell'urna, ne verifica l'autenticità, attestata dall'apposizione sulla facciata esterna del timbro della sezione e della firma di uno degli scrutatori.

Uno scrutatore attesta l'avvenuta riconsegna della scheda di voto mediante l'apposizione della propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista sezionale.

F) Ammissione al voto di elettori non deambulanti o portatori di handicap

Ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti possono votare, nell'ambito del proprio comune, presso qualsiasi sezione elettorale diversa da quella di iscrizione, che sia allocata in sedi, appositamente segnalate, esenti da barriere architettoniche. In tal caso, il presidente del seggio, presso il quale si presenti a votare un cittadino non deambulante non iscritto in quella lista sezionale, dovrà accertare che il medesimo sia in possesso della tessera elettorale, da cui risulti la qualità di elettore di quello stesso comune, nonché di un'attestazione medica, rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. I nominativi di tali elettori dovranno essere aggiunti in calce alle liste sezionali e le attestazioni mediche dovranno essere allegate al verbale di seggio, nel quale dovrà altresì prendersi nota della relativa ammissione al voto.

Inoltre, alcune categorie di elettori portatori di handicap fisici che impediscono l'esercizio materiale ed autonomo del voto (*ciechi, amputati delle mani, c/fetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità*) hanno diritto al voto assistito, ai sensi dell'art. 55, secondo comma, del D.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, potendo farsi accompagnare in cabina da una persona di fiducia, purché sia un elettore di qualsiasi comune della Repubblica.

L'accompagnatore prescelto potrà esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale sarà fatta apposita annotazione a cura del presidente di seggio.

Gli elettori aventi diritto al voto assistito possono richiedere ai comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla "AVD"), nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Pertanto, l'elettore dovrà essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:

- a) quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il predetto simbolo o codice;
- b) quando l'impedimento fisico sia evidente;
- c) quando l'elettore sia in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile, riportante la foto del titolare, che veniva rilasciato alla categoria dei "ciechi civili" dall'Istituto nazionale della previdenza sociale – I.N.P.S. *(e, in precedenza, dal Ministero dell'interno, Direzione generale dei servizi civili)* a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. In tal caso il presidente di seggio dovrà prendere nota nel verbale degli estremi del libretto e del numero di codice ivi riportato che corrisponda ad uno dei seguenti numeri attestanti la cecità assoluta: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07.
- d) quando esibisca l'apposito certificato medico, rilasciato dall'azienda sanitaria locale.

G) Speditezza e regolarità delle operazioni di voto. Proteste e reclami o rifiuto di ritirare la scheda. Riconsegna della scheda non votata. Computo dei votanti

Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, le SS.LL. vorranno sensibilizzare i presidenti degli uffici di sezione, affinché sia predisposta ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all'interno del seggio, con conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare e per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

Nella eventualità che presso il seggio si manifestino forme di protesta o di astensione dal voto *(rifiuto della scheda; richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione, di protesta o di altro contenuto, ecc.)*, si ritiene che il presidente del seggio - al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni - possa inserire a verbale l'eventuale protesta dell'elettore ed il suo rifiuto di ricevere la scheda, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, annotando nel verbale stesso le generalità dell'elettore e il motivo del reclamo o della protesta e allegando contestualmente anche gli eventuali scritti che l'elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio.

Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori che votano, si rammenta che coloro che rifiutano la scheda non dovranno essere conteggiati tra i votanti della sezione elettorale, anche se il rifiuto venga esplicitato in un momento successivo alla "registrazione" presso il seggio *(cioè in un momento successivo a uno o più dei seguenti adempimenti: annotazione degli estremi del documento personale di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista elettorale sezionale a fianco del nome dell'elettore;*



Regione Umbria

Giunta Regionale

apposizione del timbro e della data nell'apposito spazio della tessera elettorale personale; annotazione del numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio, con a fianco il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore medesimo).

All'atto del rifiuto della scheda, ove si sia provveduto a una "registrazione" dell'elettore, nei sensi anzidetti, nella lista sezionale e nel registro per l'annotazione del numero delle tessere, occorrerà provvedere, nei relativi riquadri e colonne dei medesimi documenti, ad una ulteriore annotazione (*ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE"*). Nel caso in cui il rifiuto sia precedente alla registrazione di cui sopra, non andrà apposto sulla tessera elettorale il bollo della sezione (*che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 295/2000, certifica viceversa l'avvenuta partecipazione alla votazione*).

Diversamente si colloca la fattispecie di nullità delle schede di cui all'art. 62 del D.P.R. n. 361/1957. Tale norma, infatti, prevede l'ipotesi in cui l'elettore prenda la scheda ma non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità della scheda stessa. Ciò accade quando l'elettore identificato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d'identità, abbia ritirato la scheda senza rifiutarla e, solo in un secondo tempo, l'abbia riconsegnata senza entrare prima in cabina.

In tal caso, l'elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e la scheda dovrà essere dichiarata nulla e inserita nell'apposita busta secondo le istruzioni in dotazione ai seggi.

H) Accertamento del numero dei votanti

Dichiarata chiusa la votazione, dopo aver sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non più necessari, ivi comprese le matite copiative, ogni presidente di seggio provvederà subito alle operazioni di accertamento del numero dei votanti presso la sezione, dandone attestazione nell'apposito paragrafo del verbale. In particolare, il numero dei votanti, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 361/1957, sarà dato dalla sommatoria di:

1. numero degli elettori iscritti nella lista sezionale, come autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, che hanno votato nella sezione;
2. numero degli elettori che hanno votato nella sezione in base a sentenza (*ex art. 47, secondo comma, D.P.R. n. 361/1957*) o ad attestazione del sindaco (*ex art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967*);
3. numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione (*ex art. 1, comma 4, legge n. 15/1991*), come risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alla lista sezionale e dall'annotazione nel verbale;



Regione Umbria

Giunta Regionale

4. numero dei componenti dell'ufficio di sezione, dei rappresentanti di lista, degli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, dei militari e dei naviganti (*marittimi ed aviatori*), che hanno votato nella sezione pur non essendovi iscritti (*ex artt. 48, 49 e 50 D.P.R. n. 361/1957*), come risultanti dalle iscrizioni in calce alla lista sezionale o nelle liste elettorali aggiunte e dalle annotazioni nel verbale;
5. numero degli elettori il cui voto è stato raccolto, nell'ambito della sezione, a domicilio o in ospedali, case di cura o luoghi di detenzione (*art. 1 decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e successive modificazioni; artt. 51, 52 e 53 D.P.R. n. 361/1957; artt. 8 e 9 legge 23 aprile 1976, n. 136*), come risultanti dalle iscrizioni fatte nelle liste elettorali aggiunte e dai verbali per la raccolta del voto degli elettori ammessi al voto domiciliare, ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione.

I) Operazioni di scrutinio, modalità di espressione del voto, principio di salvaguardia della validità del voto e osservanza delle norme relative alle operazioni di spoglio delle schede

Le operazioni di scrutinio inizieranno nella stessa giornata di **domenica 27 ottobre 2019**, subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione, l'accertamento del numero dei votanti e le altre operazioni preliminari.

Per le modalità di composizione delle schede e di espressione del voto, si fa rinvio, per maggior dettaglio, alle sopracitate pubblicazioni recanti istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione.

Tutte le disposizioni sulle modalità di espressione del voto vanno opportunamente coordinate col principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto stesso e, in particolare, con le norme di cui agli artt. 69 e 70 del D.P.R. n. 361/1957, in base alle quali la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, fatti salvi i casi di schede non conformi a legge, o che non portano la firma o il bollo dell'ufficio di sezione, o che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Ad esempio, si ritiene che debbano essere considerate valide le schede recanti espressioni di voto, univoche e non riconoscibili, apposte però con anomalia o incertezza del tratto grafico o con imprecisa collocazione del segno a matita.

L'art. 68 del D.P.R. n. 361/1957 stabilisce l'ordine delle operazioni che il presidente e gli altri componenti devono seguire nelle operazioni di spoglio delle schede. In particolare, le schede devono essere scrutinate una alla volta e non potrà essere estratta dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato il voto, non sia stata riposta nella cassetta o



Regione Umbria

Giunta Regionale

scatola che prima conteneva le schede autenticate. L'eventuale inosservanza di tali disposizioni è sanzionata penalmente (*art. 104, terzo comma, D.P.R. n. 361/1957*), come riportato nel manifesto relativo alle principali sanzioni, da affiggere nell'ufficio di sezione.

J) Possibilità di esprimere la seconda preferenza di genere per i candidati consiglieri

Ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come introdotto dall'articolo 13 della legge regionale 25 febbraio 2015, n. 4, nelle elezioni regionali è possibile esprimere fino a due voti di preferenza per candidati della stessa lista, purché i candidati siano di genere diverso tra di loro, a pena di annullamento in sede di scrutinio della seconda preferenza.

I presidenti di seggio vorranno fornire agli elettori ogni utile elemento informativo sulla possibilità di esprimere fino a due voti di preferenza, purché per candidati di genere diverso.

K) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali

All'esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché all'esterno degli ospedali e dei luoghi di cura o di detenzione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale dovranno essere esposte contemporaneamente le bandiere italiana ed europea dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio (*legge 5 febbraio 1998, n. 22 e D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121*).

Gli schemi per la corretta esposizione di entrambe le bandiere sono consultabili al seguente indirizzo internet:

http://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/schemi_esposizione.html.

Si chiede di portare il contenuto della presente a conoscenza dei segretari comunali, dei responsabili degli Uffici elettorali comunali e, per il loro tramite, dei presidenti degli uffici di sezione.

Con l'occasione, le SS.LL. vorranno valutare l'opportunità di diramare appositi comunicati per invitare gli elettori a verificare per tempo che siano in possesso della tessera elettorale personale e che sulla stessa non siano esauriti gli spazi destinati all'apposizione del bollo della sezione per la certificazione del voto.

Vorranno, altresì, valutare se, nel dare puntuale informazione agli elettori sul giorno e gli orari di votazione, sia opportuno invitare gli stessi a recarsi a votare fin dalla prima mattina di domenica 27 ottobre e comunque ad evitare, per quanto possibile, le fasce orarie immediatamente antecedenti la chiusura della votazione, al fine di scongiurare pericoli di sovraffollamento, disguidi o ritardi nelle operazioni dei seggi.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Si comunica, infine, che la Regione Umbria per le operazioni elettorali di sabato 26 e domenica 27 e fino alla conclusione delle operazioni di scrutinio, oltre all'indirizzo mail elezioni2019@regione.umbria.it già disponibile, attiverà una linea telefonica dedicata, raggiungibile al seguente n. **075 5722777**.

Cordiali saluti.

FIRMATO DIGITALMENTE

Stefano Strona